

Roma, 30 settembre 2014

**Osservazioni e proposte sul decreto-legge n. 132 del 12.09.2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di giustizia civile).**

Gentile Senatore,

in data 29 settembre si sono riunite nella sede del Consiglio Nazionale Forense le 5 associazioni specialistiche più rappresentative in materia di famiglia e minorenni: AIAF, AMI, Cammino, Osservatorio, UNCM.

I rappresentanti hanno esaminato il D.L 132/2014 in oggetto ed hanno condiviso la necessità di alcuni emendamenti che si riportano nell'allegato, fermo restando che in nessun caso in materia di famiglia, minorenni il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita dagli avvocati potrà costituire motivo di improcedibilità, né possono applicarsi le sanzioni di cui all'art.4 conseguenti alla mancata risposta o al rifiuto dell'invito a stipulare la convenzione. Sostanzialmente ed in estrema sintesi:

- Modifiche all'art. 2: si è ritenuto di chiarire meglio che la procedura di negoziazione assistita deve prevedere la presenza degli avvocati di tutte le parti e di inserire un termine di durata massima della stessa
- Modifiche all'art. 3: si è ritenuto di chiarire meglio che il beneficio del patrocinio a spese dello stato deve essere concesso anche per la procedura di negoziazione assistita che altrimenti sarebbe una procedura possibile solo per gli abbienti;
- Modifiche all'art. 6: si è ritenuto che la definizione consensuale di separazione, divorzio, possa anche includere i procedimenti con figli minori o incapaci o portatori di handicap nonché quella di affidamento e mantenimento dei figli anche dei genitori non coniugati, ma debba comunque ricevere l'omologa del tribunale, previo parere del PM; in caso che il giudice non omologhi, la procedura (convocazione delle parti) dà luogo al procedimento previsto all'art. 158 c.c., 2 co.; l'accordo acquista efficacia con l'omologazione. La modifica è resa necessaria anche per le procedure riguardanti coppie coniugate senza figli o con figli maggiorenni e indipendenti economicamente anche in relazione a una serie di disposizioni oggi vigenti ed, in particolare, all'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in tutte le cause matrimoniali e riguardanti i figli minorenni la cui necessità è stata anche ribadita dalla Corte Costituzionale. Conseguentemente sono state eliminate tutte le previsioni che divengono inutili e, quindi, i commi 3, 4, e 5.
- Modifiche all'art. 11: è stato previsto che l'avvocato invii comunicazione delle procedure concluse con la procedura di negoziazione assistita e non la copia delle stesse, per motivi di *privacy* degli interessati (non è infatti né utile né opportuno che i contenuti siano inviati ai Consigli dell'Ordine di appartenenza; per il monitoraggio è sufficiente che i Consigli sappiano quante procedure ci sono state e con quale oggetto);

- Modifiche all'art. 12: è stata eliminata integralmente la procedura dinanzi all'Ufficiale civile, perché incompatibile con una serie di disposizioni di legge (tra le quali sia quella relativa all'intervento obbligatorio del PM, prima ricordata, sia quella in materia di controllo giurisdizionale sull'assegno divorzile erogato *una tantum*). In ogni caso, diverrebbe una procedura inutile che ricalcherebbe quella dell'art. 6 dovendo essere necessariamente prevista l'assistenza degli avvocati. Infatti i congegni patrimoniali sottesi agli accordi di separazione e di divorzio -e comunque in materia di tutela di figli- sono delicati perché vi possono essere pressioni del coniuge forte nei confronti del coniuge debole; spesso gli accordi raggiunti direttamente dalle parti non sono coerenti con la normativa, ingenerano successivamente contenzioso, e non si sviluppano su un piano di pari dignità e pari garanzie. La formalizzazione davanti all'Ufficiale di Stato civile non potrebbe insomma prescindere dall'assistenza degli avvocati e la procedura prevista dall'art. 12 diverrebbe quindi un'inutile duplicazione della procedura di negoziazione assistita dagli avvocati di cui al precedente art. 6.

Chiediamo che gli emendamenti proposti vengano presentati. Ovviamente ciascuna associazione si riserva ulteriori considerazioni, osservazioni o richieste.

Disponibili ad ogni chiarimento e collaborazione, inviamo cordiali saluti.

AIAF, Il Presidente Avv. Luisella Fanni  
AMI, il Presidente Avv. Gian Ettore Gassani  
CAMMINO, Avv. Maria Giovanna Ruo  
ONDF, Avv. Gianfranco Dosi  
UNCM, Avv. Paola Lovati

Allegato: proposta di emendamenti sul DL 132/2014